



Tribunale di Como

Il Presidente del Tribunale, lette le istanze e deduzioni, ritenuto, quanto all'eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente mediante il richiamo alla clausola compromissoria di cui all'art. 12 dei Patti sociali della *Parte_1*, disposizione a mente della quale la controversia dovrebbe essere rimessa ad un giudizio arbitrale, che la materia oggetto del presente procedimento non rientri nel novero di quelle demandabili ad arbitri, valutazione asseverata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito; osservato, infatti che, alla stregua del dominante indirizzo ermeneutico, va confermata la competenza del giudice ordinario rispetto alla controversia riguardante lo scioglimento della società, e ciò in applicazione del principio dell'esclusione della compromettibilità delle controversie aventi ad oggetto non solo il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, ma quello generale al mantenimento in vita della società per la rilevanza esterna che esso presenta; rilevato, peraltro, che, pur potendo le controversie in materia societaria, in linea generale, formare oggetto di compromesso, ciò è da escludere con riferimento alle vertenze aventi ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, ragione per cui la preliminare eccezione di parte resistente deve essere disattesa; preso atto che il contenuto stesso dei rispetti atti processuale e delle conclusive istanze di per sé comprova la sussistenza dell'insanabile dissidio tra i soci che consente di ritenere conseguito, a livello di una prima sommaria delibazione, il necessario previo accertamento, in via incidentale, della sussistenza di una causa di scioglimento della società ex art. 2272 c.c., essendo il contrasto posto a fondamento della richiesta attorea solo apoditticamente contestato ex adverso e di fatto preclusivo del sereno conseguimento dell'oggetto sociale, sì che la nomina di un liquidatore della società *Parte_2* [...] , ai sensi dell'art. 2275 c.c., non appare eludibile;

P.Q.M.

In accoglimento della richiesta attorea, nomina liquidatore il rag *CP_1* che invita a porre in essere ogni preliminare adempimento e a depositare una prima relazione introduttiva entro il 15/10/2025, indi proseguendo con il deposito di relazioni di aggiornamento con cadenza trimestrale.

Como, 13 settembre 2025

Il Presidente del Tribunale

Dott. Paola Parlati